



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Addì 25/03/2025,

avanti il Tribunale della Spezia, quale giudice monocratico del lavoro, nella persona del Giudice dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 1408 del 2024 R.G.L.,
avente ad oggetto: Altre ipotesi,
sono comparsi:

per parte ricorrente, la ricorrente personalmente e l'avv.a ALBANI, in sostituzione dell'avv. NASO,

per parte convenuta, la dott.ssa TAMBURRINO, funzionaria del locale UAT, in sostituzione della dott.ssa MANFREDI.

La ricorrente, liberamente sentita, dichiara: "Confermo il ricorso. A.D.R.: attualmente sto svolgendo attività di docente sul sostegno presso la scuola 'Capellini-Sauro' di nove ore settimanali; l'incarico è scaduto al 22 marzo 2025, ma so che è stato prorogato per l'assenza della docente titolare, che dovrebbe rientrare dopo le vacanze pasquali, quindi dovrei terminare il 16 aprile s.v."

Viene riletta la dichiarazione ex art. 126, c.p.c..

Il Giudice,

rilevato che, con uno dei capi di domanda, parte ricorrente chiede l'attribuzione di dodici punti in graduatoria, così, potenzialmente, scavalcando altri colleghi in essa iscritti, ritiene che debba essere integrato il contraddittorio con i controinteressati, vista l'istanza in tal senso per la notifica per pubblici proclami contenuta in ricorso, visti gli artt. 150 s., c.p.c., ritenuto di dovere procedere ai sensi dell'art. 151, c.p.c.,

p.q.m.

1) dispone l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati iscritti nelle GPS della Provincia della Spezia per la classe di concorso A046 ed incrociata con quella del sostegno, che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda attrice in punto di attribuzione di ulteriori dodici punti alla ricorrente,

2) fissa nuova udienza di discussione al giorno 5 giugno 2025, ore 10:45,

3) dispone che la notifica avvenga, a cura di parte ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, mediante pubblicazione degli atti e di questo provvedimento sui siti istituzionali del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e dell'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA SPEZIA e che l'atto rimanga pubblicato almeno fino alla decisione della causa di questo grado,

4) preavverte i controinteressati di costituirsi almeno dieci giorni prima della prossima udienza, per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c.

Il Giudice del Lavoro
(dottor Giampiero Panico)

